

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL**LAZIO****ROMA**

Motivi aggiunti al ricorso n. RG 7095/2012, Sezione Terza bis, nell'interesse

del prof. Aniello Mennella (via Prota n. 5, Torre del Greco; C.F.-

MNNLL64P15F839H) rapp.to e difeso giusta mandato a margine dall'avv.

Eliseo Laurenza (pec: eliseo.laurenza@avvocatismcv.it; fax: 0823844289)

con il quale elett.te domicilia in Roma alla Via E. Q. Visconti, n. 11, presso

l'avv. Angela Fiorentino (studio ABV legal & partners), per l'annullamento

a) del provvedimento in data 16.06.2014, prot. n. AOODRCA, della

Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -

M.I.U.R. che dispone l'esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale

per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con D.D.G. del 13.07.2011;

b) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali, in parte

qua e per quanto occorra, il D.D.G. del 13.07.2011.

Fatto**A.-** Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal MIUR con bando

pubblicato il 13/07/2011 per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti

Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di

II grado e per gli Istituti Educativi da svolgersi su base regionale.

A seguito di ricorso al TAR Campania-Napoli avverso l'esito negativo della

prova preselettiva, il ricorrente ha sostenuto le prove scritte con esito

favorevole e, successivamente, anche la prova orale con esito favorevole.

Il ricorso è stato poi riassunto innanzi codesto ecc.mo TAR.

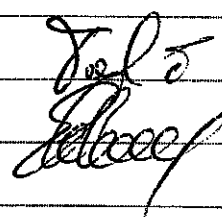
B.- Interviene ora il provvedimento in data 16.06.2014 qui impugnato

comunicante l'esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale epigrafa-

Avv. Eliseo Laurenza

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Roma alla Via E. Q. Visconti, n. 11, presso l'avv. Angela Fiorentino (studio ABV legal & partners) delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Autorizzo il trattamento dei dati personali nei limiti dell'esercizio del ministero difensivo commesso.

Aniello Mennella



ta ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Bando di concorso letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 8.

Per quanto qui interessa:

- l'art. 3, comma 7, del Bando recita: *L'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenze di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.*

- l'art. 6 del Bando recita: *non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni.*

- l'art. 3, comma 1, del Bando recita: *Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.*

- l'art. 8 del Bando disciplina la prova preselettiva e così recita: *1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno superato la prova preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.*

2. La prova è diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché

sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. ...

C.- I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

Motivi

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990; DEGLI ARTT. 3, 6 ED 8

DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

1.- E' di solare evidenza che dal provvedimento impugnato non emergono in alcun modo – fra le cause di esclusione previste dal bando – non solo quali siano bensì neanche le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione alla sua adozione, l'iter logico-giuridico osservato per ritenere sussistenti i pretesi motivi di esclusione del ricorrente dal concorso.

Ed è noto che la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità, anche allo scopo, costituzionalmente garantito (art.113 Cost.), di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo sia degli organi di controllo, atteso, altresì, il disposto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

2.-Fermo quanto sopra e venendo più specificamente a quanto sostenuto nel

provvedimento impugnato, il ricorrente ha dichiarato il possesso sia dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni sia quelli specificamente richiesti per il concorso in esame.

In particolare il ricorrente ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato superiore a cinque anni; è in possesso di laurea specialistica.

Pertanto e conclusivamente l'Amministrazione non solo ha errato nel ritenere sussistenti cause di esclusione dal concorso, bensì e soprattutto è venuta palesemente meno al proprio fondamentale onere di motivare e rendere intelligibili i propri provvedimenti.

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990; DEGLI ARTT. 3, 6 ED 8

DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRASTO CON I PRECEDENTI.

MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA

DI AUTOTUTELA.

A fondare l'impugnato provvedimento di esclusione, poi, non è idoneo neanche il riferimento all'art. 8 del bando, per quanto prevede il superamento della prova preselettiva per accedere alle successive prove scritte ed orali.

Si consideri:

I.- innanzitutto e come è ben noto all'Amministrazione, l'esito della prova preselettiva del ricorrente è ancora sub iudice.

Pertanto è quanto mai ingiusto, contrario a principi di correttezza e tutela del diritto di difesa, assumere definitive determinazioni che presuppongono la legittimità e *definitività* di provvedimento che, al contrario, è ancora sottopo-

sto all'esame del Giudice.

Si trattava di attendere l'esito del giudizio prima di assumere definitive determinazioni e non costringere il ricorrente ad ulteriore impugnativa.

2.- tutto ciò, peraltro, lo si dice al fine della dimostrazione del palese difetto di istruttoria, di valutazione degli interessi coinvolti, dell'assoluta mancata considerazione del ricorrente che ha posto affidamento sul comportamento e sugli atti adottati autonomamente dalla stessa Amministrazione.

Infatti ciò che è di risolutivo rilievo nella specie è che l'impugnato esito negativo delle prove preselettive deve intendersi superato in quanto assorbito sia dall'esito favorevole delle prove concorsuali, scritte ed orali, sia dai provvedimenti di ammissione a tali prove che la medesima Amministrazione ha adottato autonomamente, cioè atti diversi ed ulteriori – ovvero in ripensamento della precedente negata ammissione – e non di mera esecuzione di ordine giudiziale (che non c'era) con i quali ha espresso in maniera inequivoca la volontà di riconsiderare il precedente diniego di ammissione alle successive prove.

Infatti l'ordine giudiziale non recava affatto un vincolo di ammissione alle prove, tantomeno a quelle orali.

Pertanto solo in maniera ingiusta, immotivata, in contraddizione con i precedenti atti, in violazione dei principi in materia di autotutela, dell'affidamento creato nel ricorrente, si addivene ora all'adozione dell'impugnato provvedimento.

E valga il vero.

2.-a) Il superamento di tutte le prove concorsuali nel frattempo verificatosi ha fornito all'Amministrazione la prova inconfutabile che il ricorrente

disponeva delle conoscenze e della preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni connesse ai posti messi a concorso.

In un procedimento selettivo a fasi plurime, il cui graduale superamento consente di accedere alla fase successiva, il concorrente che non supera una fase ma – per effetto di un *ripensamento* della medesima Amministrazione o di ordine giudiziale – supera poi quella successiva, da un lato dimostra di essere globalmente in possesso dei requisiti conoscitivi o comunque delle capacità che gli sono richieste; dall'altro l'interesse pubblico, dell'Amministrazione indicente il concorso, risulta soddisfatto dal superamento delle successive fasi che, appunto perché successive, debbono presumersi più impegnative di quella precedente (come in effetti lo sono state nella specie).

Pertanto si rivela inutile, non più necessario per il concorrente ripetere il procedimento concorsuale dall'inizio.

2.-b) ancora. Gli atti dell'Amministrazione e della Commissione esaminatrice, con i quali si è provveduto all'ammissione del ricorrente alle prove scritte, alla correzione degli elaborati, all'ammissione alle prove orali, non sono stati adottati nella vigenza ed esecuzione di provvedimento giurisdizionale.

Le operazioni compiute dall'Amministrazione non si atteggiano, quindi, come mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che, al più, avrebbero consentito la sola partecipazione alle prove scritte **ma non la loro correzione ed ammissione alla prova orale.**

Evidentemente l'Amministrazione e la Commissione esaminatrice, assumendo un criterio di più vasta apertura verso una non obbligatoria, ma di certo maggiore attenzione alla complessiva valutazione del ricorrente, hanno

intrapreso un percorso diverso da quello della mera esecuzione del provvedimento giurisdizionale: quello di completare le diverse fasi di valutazione del candidato.

Ne segue che la sopravvenuta valutazione positiva, oltretutto nelle prove scritte, anche in quelle orali, va considerata un quid novi, che ha sostituito il precedente giudizio negativo nella prova di preselezione perché:

- discrezionalmente decisa e non vincolativamente eseguita;
- adottata nell'esercizio della medesima funzione;
- incompatibile con la prima e, poiché posteriore, sostitutiva del primo giudizio.

L'Amministrazione pertanto, allo stato, non ha più interesse a mantenere in vita un atto (l'esclusione dalle ulteriori prove) che, posteriormente al provvedimento cautelare, ha essa stessa sostituito con autonomi provvedimenti, determinando un nuovo assetto del rapporto controverso.

E dall'adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti esecuzione della misura cautelare o della sentenza del giudice amministrativo deve farsi discendere l'improcedibilità del ricorso.

2.-c) le prove scritte ed orali, come emerge dal bando, hanno avuto un contenuto uguale a quello della preselezione.

Non solo: hanno comportato anche una valutazione del ricorrente dal punto di vista operativo.

Allora il superamento delle prove scritte ed orali è circostanza sopravvenuta rispetto a quella precedente di non superamento della preselezione e, pertanto, è idonea ad assorbirne gli effetti in quanto satisfattiva dell'interesse sostanzia-

le fatto valere.

Pertanto si adotta provvedimento di esclusione in ragione del mancato superamento delle prove preselettive quando oramai, allo stato, non è più utile allo scopo, quando la finalità perseguita con tali prove – accertamento *del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale* – è stata comunque raggiunta ed assorbita dall'esito favorevole delle prove scritte ed orali, prove certamente più pregnanti e complete.

2.-d) di più. La prova di preselezione ha costituito una fase preliminare ed il suo superamento non configura un reale e concreto requisito di ammissione - e per quanto occorra s'impugna il bando in parte qua con il successivo motivo - atteso che ha lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami.

Nella specie, tuttavia, il superamento delle successive prove concorsuali ha fornito il dato concreto e reale che il ricorrente disponeva della preparazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al concorso.

Pertanto solo ingiustamente, contraddittoriamente ed immotivatamente l'Amministrazione non considera il raggiungimento di tale risultato, l'avvenuta verifica del conseguimento della finalità alla quale sono preordinate le prove concorsuali, e quindi la sopravvenuta inutilità dell'adozione del provvedimento di esclusione impugnato.

3.- In conclusione: da quanto sopra detto sub 2, emerge con ogni evidenza che allo stato l'Amministrazione non ha più interesse a disporre l'impugnata esclusione, essendo stata oramai accertata l'esistenza della preparazione, delle conoscenze e dell'idoneità del ricorrente all'espletamento delle funzioni connesse al concorso in oggetto; essendo stati adottati autonomamente e

successivamente atti diversi ed ulteriori che hanno assorbito e superato la prima valutazione di segno contrario.

III.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 10.07.2008 N. 140; DELL'ART. 3 ED 8 DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con il ricorso introduttivo si è già rilevato che la prova preselettiva, come prevista e strutturata, non è stata idonea al raggiungimento della finalità perseguita dal Legislatore e dallo stesso concorso in esame in quanto non ha garantito una effettiva verifica dei requisiti culturali e professionali del ricorrente.

Alla luce dei provvedimenti sopravvenuti, ed anche di quello qui impugnato, va ora aggiunto che la prova di preselezione non può legittimamente costituire ed essere considerata un reale e concreto requisito di ammissione atteso che ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami.

Pertanto il superamento delle successive prove - nella specie scritte ed orali - fornisce la prova inconfutabile che il concorrente è in possesso - già al momento della preselezione - della preparazione necessaria e non solamente di quella minima per superare la prova preselettiva.

E ciò emerge anche dalla seguente ulteriore considerazione.

L'art. 8 del bando, al punto 9, prescrive che la prova preselettiva verte sulle seguenti aree tematiche:...; l'art. 9 disciplina la prova scritta ed orale rinviando, per il loro contenuto, alle aree tematiche di cui all'art. 8.

avv. eliseo laurenza

via a. de gasperi, 1^a traversa, n. 10 81055 s. maria c.v. tel. 0823798743 fax 0823844289

Dunque l'oggetto dell'accertamento della prova preliminare è sovrapponibile a quello delle successive e più analitiche prove scritte ed orali.

Segue che è quanto mai ingiusto, contrario proprio alla finalità del concorso stesso, opporre ora al ricorrente l'esito negativo della prova preselettiva quando l'Amministrazione medesima successivamente ha accertato l'idoneità del ricorrente ad espletare le funzioni per le quali è stato indetto il concorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge.



Avv. Eliseo Laurenza che

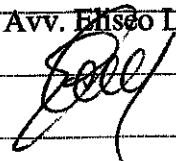
firma anche per il ricorrente giusta mandato a margine.

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di ottobre ad istanza del ricorrente nelle qualità e con il domicilio indicati in epigrafe io sottoscritto avv. Eliseo Laurenza con studio in S. Maria C.V., alla Via A. De Gasperi, 1^a traversa, n. 10, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., tessera n. 0370/10, autorizzato ad avvalermi della facoltà di notificazione prevista dalla L. n. 53/94 dall'indicato Consiglio dell'Ordine in data 27.06.2008, ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, a:

1) **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00184) Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presentando originale e n. 1 copia, che qui dichiaro conforme all'originale, a mezzo spedizione di quest'ultima in plico raccomandato n. 76528976387-8 dall'Ufficio Postale di S. Maria Capua Vetere, Via Danimarca, Succ. 1, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 292 del II^a registro cronologico per gli atti di notificazione tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto che precede e dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni dell'art. 3 L. 53/1994.

Avv. Eliseo Laurenza

Ufficio Postale di S. Maria Capua Vetere
Via Danimarca-Succ.1
Per vidimazione





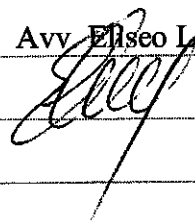
avv. eliseo laurenza

via a. de gasperi, 1^a traversa, n. 10 81055 s. maria c.v. tel. 0823798743 fax 0823844289

2) **prof. Alfonso Sorrentino**, nel suo domicilio in (84018) Scafati al Corso Nazionale, n. 156, presentando originale e n. 1 copia, che qui dichiaro conforme all'originale, a mezzo spedizione di quest'ultima in plico raccomandato n. 76528976386-7 dall'Ufficio postale di S. Maria Capua Vetere, Via Danimarca, Succ.1, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 293 del II^a registro cronologico per gli atti di notificazione tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto che precede e dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni dell'art. 3 L. 53/1994.

Avv. Eliseo Laurenza

Ufficio Postale di S. Maria Capua Vetere
Via Danimarca-Succ.1
Per vidimazione



N. Raccomandata

76528976387-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
	IN PERS. DEL MINISTRO PIÙ DATO AL MIN. GENERALE DELLO STATO
	VIA / PIAZZA VIA DEI PORTOGHESI
	C.A.P. 00184 ROMA
MITTENTE	ANIELLO MENNELLA
	Avv. ELISEO LAURENZA
	Via Alcide De Gasperi - 1ª traversa, n. 10
	81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823 798 743 - Fax 0823 844 289	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 16109 Sez. 5 Operaz. 0196
 Causale: AG 21/10/2014 12:56
 Peso gr.: 33 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25
 Serv. Agg.: AR
 Codi. AR: 765273342296
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76528976386-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	PROF. ALFONSO SORRENTINO
	CORSO NAZIONALE
	VIA / PIAZZA 84018 SCAFATI
	C.A.P. COMUNE PROV.
MITTENTE	ANIELLO MENNELLA
	Avv. ELISEO LAURENZA
	Via Alcide De Gasperi - 1ª traversa, n. 10
	81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823 798 743 - Fax 0823 844 289	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 16109 Sez. 5 Operaz. 0196
 Causale: AG 21/10/2014 12:56
 Peso gr.: 33 Tariffa € 8,25 Affr. € 8,25
 Serv. Agg.: AR
 Codi. AR: 765273342285
 (accettazione manuale)

TASSE